

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Mantenimento in carica dell'Amministrazione comunale di Vicalvi (Frosinone). (5526)	29283	FUSI: Iscrizione nel ruolo delle imposte e per quali somme del Sig. Ruspoli Alessandro. (4973)	29288
BOTTAI: Rimozione del sindaco di Piombino disposta dal Prefetto di Livorno. (2134)	29283	GERACI: Pagamento degli onorari dovuti ai tre medici delegati dal Provveditore agli Studi di Reggio Calabria per il concorso magistrale indetto nell'anno 1948. (5441)	29288
CASALINUOVO: Acquisto da parte dello Stato dello studio, in Roma, del poeta Trilussa. (2093)	29284	GERACI: Pagamento a domicilio dei pensionati a mezzo conti correnti postali di serie speciali, in applicazione della legge 3 febbraio 1951, n. 8. (5463)	29288
COLITTO: Contributo al comune di Frosolone (Campobasso) per lavori di completamento del nuovo cimitero nella frazione di San Pietro in Valle. (5471)	29284	GERACI: Nuovo organico per le maestre giardiniere del comune di Roma. (5479)	29289
COLITTO: Concessione di un mutuo di lire 6 milioni al comune di Fornelli (Campobasso) per la sistemazione dell'acquedotto comunale. (5473)	29284	INVERNIZZI GABRIELE: Ritardata realizzazione del nuovo ponte sul torrente Adda in congiunzione delle sponde di Lecco e Malgrate (Como). (5502)	29289
COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Fornelli (Campobasso) al fine di ottenere il pareggio del bilancio 1949. (5474)	29284	LEONE-MARCHESANO: Riliquidazione agli ex maestri del comune di Palermo delle pensioni ripartite concesse dal Ministero della pubblica istruzione per conseguire la parità con le altre. (4965)	29290
CUTTITA: Promozione dei capitani, dei subalterni e degli impiegati, comandanti già di sezioni o nuclei rastrellamento di bombe e proiettili. (5197)	29285	LOZZA ED ALTRI: Aliquota di posti di incarico e supplenze nelle scuole elementari e in quelle secondarie a favore dei perseguitati politici e razziali anche per l'anno scolastico 1951-52. (5296)	29290
CUTTITA: Mancata concessione di fondi per la costruzione di una grande nave baleniera italiana. (5484)	29285	LUCIFREDI: Rilascio del permesso di porto d'armi per uso di caccia agli appartenenti all'arma dei carabinieri. (5446)	29291
DE' COCCI: Fermata alla stazione di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) dei treni direttissimi Milano-Lecce e Lecce-Milano dal 15 giugno al 15 settembre. (5480)	29286	LUCIFREDI: Mancata attuazione della convenzione italo-francese per le zone di frontiera stipulata nel gennaio 1951. (5447)	29291
DE' COCCI: Passaggio nei ruoli organici degli assuntori di stazioni e di passaggi a livello delle ferrovie dello Stato. (5544)	29286	MERLONI: Comunicato del Prefetto di Grosseto sull'operato del sindaco e della Giunta di quella città. (5402)	29292
DE MEO: Conferimento del 10 per cento dei posti di incarico nelle scuole medie ai perseguitati politici. (5242)	29287	MINELLA ANGIOLA E GIOLITTI: Trasferimento del Dottor Antonio Gay e richiamo al rispetto della Costituzione da parte della società Montecatini. (5434)	29292
FODERARO: Concorsi per titoli a direttore didattico (con titolo accademico specifico), provenienti dal magistero e che abbiano preso parte alla sessione speciale di esame indetta con decreto ministeriale 24 novembre 1927, su parere favorevole del Consiglio di Stato. (5395)	29287	PALENZONA: Mancata assegnazione di fabbricati dell'INA-Casa in Genova-Cornigliano. (5424)	29292
		PERLINGIERI: Concessione al cappellano del carcere della riduzione ferroviaria di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758. (5454)	29293

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

	PAG.
PINO: Computo delle indennità di buona uscita ai pensionati del catasto e dei servizi tecnici erariali in base al servizio effettivamente prestato. (4626)	29293
POLANO: Chiusura del cantiere di lavoro a Gavoi (Nuoro). (5459)	29294
POLANO: Liquidazione delle competenze agli ex dipendenti dell'U. N. S. E. A. (5460)	29294
PUGLIESE: Costruzione in Santa Caterina Jonio (Catanzaro) dell'acquedotto, della fognatura e dell'edificio scolastico ai sensi della legge 3 agosto 1949. (5494)	29294
PRETI: Alienazione dell'azienda agricola di Maccarese ad una ditta privata. (4139)	29295
REALI: Saldo delle rette ospedaliere per l'esercizio 1949 all'Ospedale civile di Savignano sul Rubicone (Forlì), (5515)	29295
RESCIGNO: Richiamo in servizio di 25 lavoratori già assunti per la cernita dei materiali A. R. A. R. a Ponte Cagnano (Salerno). (5345)	29295
RESTA: Obbligo delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di stato di dare comunicazione delle decisioni ai difensori delle parti in giudizio, in osservanza all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. (5230)	29296
RICCIO: Sistemazione del Sarno nell'Agro Sarnese e Nocerino. (5041)	29296
RICCIO: Ricostituzione del Commissariato di pubblica sicurezza ad Acerra (Napoli) (5504)	29297
TOZZI CONDIVI: Attività svolta dalla Cooperativa « La Esperancia » in territorio abruzzese e marchigiano. (5411)	29297
TRIMARCHI: Liquidazione del residuale fondo di previdenza e del residuale fondo di buonuscita ai pensionati 1949-50, da parte dell'E. N. P. A. S.. (5111).	29297
TRIMARCHI: Aggiunta di un nuovo posto organico presso la pretura di Barcellona-Pozzo di Goito (Messina). (5486)	29298

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere i motivi che inducono il prefetto di Frosinone a mantenere in carica l'Amministrazione del comune di Vicalvi, nonostante che, dopo le dimissioni dei consiglieri del comune di Vicalvi, l'Amministrazione sia rimasta nelle mani dei consiglieri residenti a Posta Fibreno, frazione di Vicalvi, i quali, in spregio all'articolo 41 della legge comunale e provinciale e all'articolo 226 della stessa legge, hanno trasferito la sede comunale di Vicalvi a Posta Fibreno, con grave di-

sfunzione degli uffici comunali e determinando serie difficoltà ai cittadini di Vicalvi per l'espletamento delle pratiche di competenza dei suddetti uffici; e per sapere se intende intervenire in merito ». (5226).

RISPOSTA. — « Il Consiglio comunale di Vicalvi, al quale sono assegnati venti membri, è ridotto ora a undici componenti, in seguito alle dimissioni rassegnate il 30 aprile 1948 da un consigliere ed il 30 maggio 1950 da altri otto consiglieri.

« Delle dimissioni rassegnate nel gennaio scorso dai consiglieri Lecce Vittorio e Lecce Vittorio Giuseppe non è stato invece preso atto e, pertanto, essi devono essere considerati tuttora in carica agli effetti della formazione del *numerus quorum* per la validità delle sedute consiliari.

« Poiché il Consiglio predetto è in condizioni di deliberare validamente, il prefetto non può dichiararlo decaduto dalla carica.

« La deliberazione 12 maggio 1951, con la quale il Consiglio comunale di Vicalvi stabilì di trasferire la sede comunale al centro delle frazioni Posta-Fibreno, è stata annullata dal prefetto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1947, n. 530, per vizi di legittimità e, pertanto, il suddetto trasferimento non ha avuto luogo ».

Il Ministro
SCELBA.

BOTTAI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritengono conforme al costume democratico l'atto arbitrario dell'onorevole Ministro dell'industria e commercio che in occasione di una sua visita a Piombino violentemente apostrofava il sindaco di quella città cogliendo a pretesto la lettura di un documento che esponeva l'opinione della stragrande maggioranza dei cittadini piombinesi; e se ritengono legittimo il grave quanto inaudito provvedimento del prefetto di Livorno che rimuove il sindaco di Piombino dalla sua carica per pretesi ed inesistenti motivi di ordine pubblico ». (Già orale 2134).

RISPOSTA. — « Il comportamento del sindaco di Piombino, signor Luciano Villani, nella cerimonia svoltasi nella sede del comune un'occasione della inaugurazione di un alto forno in quel centro, ha dato prova del più irriducibile spirito di parte, determinando nell'ambiente locale una situazione difficile per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

« Infatti, in tale circostanza, resa particolarmente delicata dalla autorità degli intervenuti e dalla viva eccitazione, che la propaganda aveva ingenerato nelle maestranze del luogo — eccitazione manifestatasi anche con uno sciopero di protesta, al suono di sirene; e con l'assenza delle maestranze stesse dalla cerimonia — il sindaco avrebbe dovuto sentire l'imprescindibile dovere, quale ufficiale del Governo e rappresentante della cittadinanza, di adoperarsi, per la distensione degli animi e per la tutela della legalità.

« Pienamente legittimo quindi il provvedimento di sospensione adottato nei riguardi del sindaco dal prefetto di Livorno, provvedimento seguito dalla sanzione ancor più grave della rimozione dalla carica, disposta con decreto 17 febbraio 1951 del Capo dello Stato, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1951 ».

Il Ministro
SCELBA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, al fine di onorare degnamente la memoria del grande poeta scomparso ed in considerazione del valore ideale ed artistico, non ritenga opportuno che lo Stato intervenga per acquistare — e così conservare al culto degli italiani — lo studio di Trilussa, sito in Roma, al n. 7 della via Maria Adelaide ». (Già orale 2093).

RISPOSTA. — « Allo scopo di evitare la manomissione o la dispersione degli oggetti e delle memorie appartenenti al poeta Trilussa, rimaste nella sua casa in via Maria Adelaide in Roma, il tribunale di Roma ha nominato un curatore giudiziario nella persona dell'avvocato Loreto Parenti.

« Inoltre, come è noto, il comune di Roma ha manifestato il proposito di trasferire integralmente lo studio del Poeta nel costituendo Museo di Roma a palazzo Braschi.

« Dal canto suo il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di assicurare la conservazione e la integrità dello studio di Trilussa con la suppellettile, i manoscritti, le memorie, i cimeli, gli oggetti d'arte che in esso si conservano, ha emanato un provvedimento col quale esso viene dichiarato d'importante interesse per il suo riferimento con la storia della letteratura e della cultura e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue definitive determinazioni relativamente alla domanda di contributo chiesta, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Frosolone per i lavori di completamento del nuovo cimitero di San Pietro di Valle, frazione di detto comune, per cui è prevista la spesa di lire due milioni e mezzo ». (5471).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo presentata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di completamento del cimitero di San Pietro di Valle frazione del comune di Frosolone (Campobasso) sarà tenuta presente in occasione della formazione del programma esecutivo delle opere da ammettere ai benefici della legge stessa, nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, del mutuo di lire 6 milioni chiesto dal comune di Fornelli (Campobasso) per provvedere alla sistemazione dell'acquedotto comunale ». (5473).

RISPOSTA. — « Il comune di Fornelli ha fatto richiesta intesa ad ottenere un mutuo di lire 6 milioni per il miglioramento dell'acquedotto, con domanda ancora preceduta da altre analoghe di data anteriore. La Cassa depositi e prestiti assicura che, in relazione alla situazione delle disponibilità e degli impegni in atto, è imminente la comunicazione al comune di adesione al finanziamento richiesto ».

Il Ministro
PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti del mutuo chiesto dal comune di Fornelli (Campobasso) per provvedere al pareggio del bilancio 1949 ». (5474).

RISPOSTA. — « Al comune di Fornelli è stato già concesso, con provvedimento 14 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti, un mutuo di lire 232.000 per l'integrazione del bilancio 1949.

« La Cassa depositi e prestiti, con lettera 5 luglio 1950, aveva richiesto gli atti di garanzia occorrenti per la somministrazione di detto mutuo, atti che il comune venne solle-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

citato a trasmettere con successiva lettera del 23 agosto 1950, n. 10763.

« Il comune ha solo di recente inviato parte dei su cennati atti e, pertanto, è stato invitato ad integrare la documentazione, senza di che non può farsi luogo all'erogazione della somma mutuata ».

Il Ministro
PELLA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno esaminare la posizione dei capitani e dei subalterni pretermessi (promossi poi capitani con anzianità retrodatata), impiegati come comandanti delle sezioni o nuclei rastrellamento bombe e proietti, al fine di stabilire che il periodo di detto comando, di notevole importanza non solo per il rischio, ma, e principalmente, per quanto si riferisce all'amministrazione ed al governo di numeroso personale civile e militare, sia considerato utile ai fini dell'avanzamento.

« Il provvedimento eviterebbe trasferimenti, con le relative conseguenze sia per lo Stato e sia per gli interessati, e farebbe sì che ufficiali specializzati in un particolare e delicato servizio non siano distratti dalla loro specifica specializzazione, che è frutto, oltre che di studio, di una rischiosa quotidiana esperienza, molte volte nobilitata anche da ferite e mutilazioni ». (5197).

RISPOSTA. — « L'articolo 32 della legge 8 maggio 1940, n. 370, dispone che l'ufficiale non può conseguire la promozione se non abbia compiuto, in relazione al grado rivestito, un determinato periodo di comando di reparto o assolto ad un corrispondente incarico.

« La determinazione di corrispondenza fra incarico e vero e proprio comando di reparto deve essere stabilita di volta in volta, per gli ufficiali aventi grado inferiore a colonnello, dallo stato maggiore Esercito, quale organo tecnico, tenendo presenti le peculiari caratteristiche della funzione di comando (azione addestrativa, di impiego, funzione disciplinare e amministrativa).

« In base ai predetti criteri non è stato ritenuto possibile considerare il servizio prestato dai capitani e dai subalterni presso le sezioni o nuclei rastrellamento bombe e proietti utile per il computo del periodo di comando di reparto valido ai fini dell'avanzamento, perché l'addestramento dei componenti di tali sezioni o nuclei è limitato esclusivamente a quanto si riferisce al brillamento di bombe d'aereo e proiettili di artiglieria,

alla inertizzazione di ordigni esplosivi, al ricupero dei materiali inerti e simili.

« La proposta formulata non presenta, perciò, possibilità di accoglimento, dato che, qualora venisse accolto il principio della validità ai fini dell'avanzamento del periodo di comando prestato presso le menzionate sezioni e nuclei rastrellamento bombe e proietti, gli ufficiali incaricati di tale comando potrebbero giungere al grado superiore addirittura senza aver mai esercitato l'effettivo comando di compagnia o batteria, plotone o sezione, dimodoché il requisito di comando verrebbe a perdere qualunque valore pratico.

« Quanto si è detto dispensa questo Ministero dal considerare specificamente il vantaggio che tornerebbe a beneficio degli interessati e dello Stato dalla possibilità di evitare trasferimenti per gli ufficiali in questione, ma, ad ogni modo, si informa al riguardo che questa Amministrazione nel disporre i trasferimenti del dipendente personale militare in relazione ad inderogabili esigenze di servizio, tiene conto in ogni caso anche dei desideri e delle condizioni familiari degli interessati, affinché questi, in conseguenza del trasferimento, abbiano a subire il minor disagio materiale e morale possibile ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — « Per sapere se è a loro conoscenza e se risponda a verità la notizia diffusa dall'*United Press*, da cui risulterebbe che il Governo americano avrebbe promesso a quello norvegese la propria solidarietà per ostacolare, mediante la mancata concessione di fondi, la costruzione di una grande nave baleniera italiana destinata alla pesca nei mari artici.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere:

1°) se tale divisamento, ostile alla nostra rinascita marinara, possa avere influenza di sorta sulla iniziativa di privati cittadini italiani che, di recente, ha condotto ad impostare una nave baleniera nei cantieri dell'Adriatico;

2°) quale azione diplomatica intende svolgere il Governo contro questo duplice intervento straniero, lesivo del diritto e della dignità dell'Italia ». (5484).

RISPOSTA. — « Nulla risulta al Ministero degli affari esteri, circa una presunta promessa del Governo americano a quello norvegese di ostacolare, mediante la mancata concessione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

sione di fondi, la costruzione in Italia di una nave-stabilimento nonché di una flottiglia di caccia baleniere. Né d'altra parte risulta essere stata fatta alcuna richiesta per la concessione di fondi a tale scopo.

« Da parte dell'amministrazione dell'Eca in Italia, vi è stata soltanto, nel febbraio scorso, una richiesta di informazioni sull'impiego di una somma a suo tempo prelevata dal fondo lire per essere destinata a nuove costruzioni navali: somma che comunque già era stata utilizzata per costruzioni diverse da quella cui si riferisce l'onorevole interrogante.

« Nessun ostacolo risulta essere posto alla costruzione, attualmente in corso presso i Cantieri Riuniti dell'Adriatico, della anzidetta nave-stabilimento di 23.000 tonnellate, commissionata a Monfalcone dalla società « Antartide » avente sede a Palermo; al finanziamento viene provveduto in parte con capitale privato ed in parte con le sovvenzioni previste — a carico del bilancio — dalla legge 8 marzo 1949, n. 75 e successive modificazioni ed aggiunte.

« Nessuna azione diplomatica è stata quindi compiuta, mancandone le relative premesse ».

Il Ministro
SFORZA.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non intenda, almeno per il periodo 15 giugno - 15 settembre, disporre perché i treni direttissimi Milano-Lecce 451 e 155 e Lecce-Milano 450 e 158 fermino anche alla stazione di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), importante centro balneare e stazione alla quale fanno capo la città di Fermo e tutti i comuni della valle del fiume Tenna, collegati con la ferrovia Adriatica Appennina, linea Porto San Giorgio-Amandola ». (5480).

RISPOSTA. — « I treni direttissimi 450, 451, 155 e 158, questi ultimi di nuova istituzione dal 20 maggio 1951, hanno la specifica funzione di celeri comunicazioni fra l'Italia settentrionale e le Puglie e pertanto svolgono servizio viaggiatori soltanto nelle più importanti località del percorso. L'assegnazione di altri servizi oltre quelli già previsti in orario, altererebbe la loro funzione, rendendo più difficoltoso il compito assegnato e ne allungerebbe i tempi di percorrenza, mentre viene richiesto sempre un maggiore acceleramento.

« Inoltre concedendo il beneficio a Porto San Giorgio, sia pure limitatamente al perio-

do estivo, si renderebbe necessario estendere il provvedimento ad altre importanti località della linea che già ne hanno fatta richiesta, con esito negativo, e il conseguente perditempo delle fermate andrebbe a scapito della regolarità di marcia dei citati treni, il cui ritardo influirebbe dannosamente anche sui treni coincidenti ai quali essi sono vincolati nel loro percorso.

« A Porto San Giorgio fermano già in ore opportune due coppie di treni diretti ed una coppia di treni rapidi, per cui si ha motivo di ritenere che le relazioni della predetta località siano già convenientemente assicurate.

« È da notare infine che i treni 450 e 451 non fermavano a Porto San Giorgio neppure nel periodo prebellico, e che i treni 155 e 450 passano dalla località in questione in ore notturne e poco adatte per il servizio viaggiatori ».

Il Ministro
CAMPILLI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché gli assuntori di stazione e di passaggio a livello presso le ferrovie dello Stato possano essere passati nei ruoli organici, con la conseguente estensione a loro beneficio di tutte le provvidenze previste per i ferrovieri, soprattutto compreso il trattamento economico ». (5544).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i medesimi non fanno parte del personale ferroviario, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi stipulando di volta in volta, appositi contratti d'opera.

« Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo degli assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato ed ingente aggravio di spesa.

« Infatti sono concessi in assuntoria servizi di modestissima importanza che non giustificano l'impiego di agenti ferroviari e per i quali, anche quando l'estensione dell'orario è ragguardevole, il lavoro effettivo si riduce a qualche ora giornaliera.

« Devesi d'altro canto notare che anche per una gran parte degli interessati la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.

« Tali sono ad esempio tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario e anche quegli assuntori che non avendo i necessari requisiti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi non di rado viene praticato, quando per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« Per quanto riguarda il trattamento degli assuntori, si fa presente che i corrispettivi per le prestazioni di detti lavoratori sono stati notevolmente migliorati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, e con la legge 14 febbraio 1949, n. 40.

« Per effetto di tale ultima legge, infatti, le retribuzioni degli assuntori sono, in linea di massima, stabilite mediante ragguaglio con lo stipendio degli agenti ferroviari adibiti a mansioni assimilabili a quelle degli assuntori ai quali viene corrisposta anche la indennità di carovita nella stessa misura dei dipendenti statali, la 13^a mensilità, l'indennità di malaria nella stessa misura ed alle condizioni stabilite per il personale ferroviario ed il trattamento di infortunio nonché particolari agevolazioni nei concorsi banditi dalle ferrovie dello Stato per determinate qualifiche.

« In base a decreto del Ministero del lavoro in data 8 novembre 1949, gli assuntori sono in genere ammessi all'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., mentre a quelli che di detta assistenza non possano beneficiare l'Amministrazione concede, a domanda, nel caso di malattia propria o dei propri familiari, congrue elargizioni.

« Inoltre gli assuntori fruiscono, di norma, dell'uso gratuito dell'alloggio e, talvolta, anche di un modesto appezzamento di terreno.

« Si fa presente infine che è in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali ».

Il Ministro
CAMPILLI.

DE MEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda conservare, a favore dei perseguitati politici, la riserva del 10 per cento, ai fini del conferimento delle supplenze nelle scuole medie, tenendo presente che riserve del genere sono tuttora in vigore per altre categorie ». (5242).

RISPOSTA. — « Agli insegnanti delle scuole secondarie, perseguitati politici e razziali, fu effettivamente riservata una certa percentuale di posti negli incarichi e nelle supplenze, fino a tutto l'anno scolastico 1948-49; il beneficio, però, fu poi revocato, in quanto furono banditi per essi concorsi speciali con graduatorie ad esaurimento.

« Con decreto ministeriale del 21 marzo 1951 sul conferimento degli incarichi e supplenze è stato, tuttavia, disposto che i perseguitati, tuttora in attesa della nomina di ruolo, siano compresi in una distinta graduatoria, da premettere alla corrispondente graduatoria normale, in base al punteggio conseguito nel concorso al quale hanno partecipato, ai fini della precedenza loro spettante nella nomina, a norma di legge.

« Inoltre, a favore dei perseguitati, che non poterono partecipare ai concorsi riservati o non vi conseguirono il punteggio minimo richiesto, con la stessa ordinanza è stato disposto che siano valutati, ai fini degli incarichi e supplenze, gli anni in cui non poterono prestare servizio.

« Da quanto sopra esposto l'onorevole interrogante può ben rendersi conto degli sforzi fatti dal Ministero per la sistemazione di codesta benemerita categoria d'insegnanti.

« Quanto alle riserve di cui godono altre categorie (mutilati, reduci, ex combattenti, ecc.), è appena il caso di osservare che esse discendono da apposite norme di legge che, invece, mancano per i perseguitati politici e razziali.

« I quali, d'altro canto, dopo l'espletamento dei concorsi speciali e i criteri di preferenza ai quali si ispira nei loro confronti l'ordinanza sugli incarichi e supplenze, è improbabile che non ottengano la nomina alla quale aspirano ».

Il Ministro
GONELLA.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda ammettere ai concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico, anche coloro che provengono dal Magistero e che sono forniti, pertanto, di titolo accademico specifico. Ciò in analogia a quanto è stato disposto in favore di coloro che hanno preso parte alla sessione speciale di esami, indetta con decreto ministeriale 24 novembre 1927, in seguito a parere favorevole del Consiglio di Stato. L'interrogante fa presente come un ulteriore in-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

luglio su tale questione provocherebbe grave disagio in seno alla categoria interessata ». (5395).

RISPOSTA. — « È stata già presentata sullo stesso argomento una interrogazione (n. 4993) alla quale è stata data risposta il 16 maggio 1951.

« Data l'identità della materia, lo scrivente non ha nulla da aggiungere a quanto ha già comunicato in occasione della precedente interrogazione, di cui, ad ogni buon fine, si acclude il testo di risposta ».

Il Ministro
GONELLA.

FUSI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se risulti iscritto nel ruolo delle imposte e per quali voci e per quali somme tale Ruspoli Alessandro (detto Dado) che — secondo il settimanale *l'Europeo* del 1° aprile 1951, n. 284 — ha speso in tre giorni a Sestriere 300 mila lire di conto d'albergo ». (4973).

RISPOSTA. — « Il signor Alessandro (detto Dado) Ruspoli di Francesco e fu Claudia Matarazzo, nato a Roma il 9 dicembre 1924, sin dal 1945 risiede stabilmente a San Paolo del Brasile, ove gli è stata concessa la cittadinanza brasiliana.

« Egli è munito di passaporto, rilasciato dallo Stato brasiliano, e trascorre in Italia brevi periodi annuali, 2-3 mesi, soggiornando a Roma e in stazioni climatiche.

« Il suddetto signor Ruspoli non possiede in Italia beni mobili od immobili che possano essere assoggettati ad oneri tributari, ed è noto che la sua ingente fortuna personale trae origine dai beni ereditati in Brasile dalla madre.

« Si assicura, peraltro, che gli uffici finanziari sono già da tempo a conoscenza dell'attività del signor Ruspoli, per cui non mancherebbero di portare a compimento le indagini necessarie per accertare i tributi diretti eventualmente dovuti dal Ruspoli sul reddito prodotto all'estero e consumato in Italia ».

Il Ministro
VANONI.

GERACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda disporre l'immediato pagamento degli onorari dovuti ai tre medici regolarmente incaricati dal Provveditorato agli studi di Reggio

Calabria di visitare oltre un migliaio di partecipanti al concorso magistrale dell'anno 1948 ». (5441).

RISPOSTA. — « Per le determinazioni e la liquidazione dei compensi ai competenti le commissioni medico fiscali che procedettero alla visita sanitaria dei candidati ai concorsi magistrali indetti con ordinanza ministeriale 8720/57 dell'8 luglio 1947, venne a suo tempo raggiunto un accordo con la Ragioneria generale dello Stato su un progetto di legge apposito.

« Tale progetto trovasi attualmente all'esame della commissione legislativa del Senato.

« La questione, comunque, non riguarda soltanto Reggio Calabria ed i pagamenti potranno essere effettuati quando il provvedimento legislativo cui sopra si è fatto cenno sarà stato perfezionato e saranno stati stanziati i fondi necessari. Per il che lo scrivente non mancherà di esercitare le maggiori premure ».

Il Ministro
GONELLA.

GERACI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda opportuno — in vista della prossima applicazione della legge 3 febbraio 1951, n. 8, che dispone il pagamento a domicilio dei pensionati a mezzo di conti correnti postali di serie speciali, i quali vengono emessi da appositi centri meccanizzati — disporre che, al fine di decongestionare il già istituito centro di Palermo, con alle dipendenze la regione calabra, venga, per questa, che conta oltre 54 mila pensionati, istituito, invece, un centro autonomo. Tale centro, oltre a realizzare innegabilmente un servizio più rapido, appare più consentaneo all'ordinamento regionale *in fieri* ed elimina ogni possibilità di confronti irritanti ed antipatici ». (5463).

RISPOSTA. — « Premesso che all'anzidetta sede sono collegate le provincie siciliane e quella di Reggio Calabria (Catanzaro e Cosenza sono collegate a Napoli), si fa presente che il raggruppamento nei 12 centri finanziati col piano E.R.P. è stato predisposto in modo che gli impianti possano essere utilizzati in pieno, si da non rendere antieconomico il loro funzionamento. Una diversa distribuzione, infatti, non sarebbe stata remunerativa in rapporto all'alto costo degli impianti, alla elevata loro potenzialità di rendimento ed alla complessità tecnica dell'esercizio che richiede l'opera di personale specializzato.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

« Si è dovuto perciò, nella istituzione dei centri meccanografici, raggruppare le varie provincie tenendo conto non della ripartizione delle regioni, ma di un criterio tecnico di effettiva rispondenza alle esigenze dei servizi, in relazione sia all'ubicazione sia al carico delle partite di pensione dei vari capoluoghi di provincia, e ciò al fine di poter conseguire una media complessiva di lavoro di massimo rendimento.

« Si soggiunge che il numero dei « centri » è inferiore a quello delle regioni e che ne sono sprovvisti, oltre che la Regione calabrese, anche quella lucana, le Marche, gli Abruzzi, ecc.

« Questa Amministrazione si trova, quindi, nella impossibilità di assecondare la richiesta, anche nella considerazione che, pur non tenendo conto delle ragioni tecniche più sopra specificate, non ha modo di provvedere ora alla importazione di nuovi costosi complessi meccanografici dagli Stati Uniti ».

Il Ministro
AVANZINI.

GERACI. — *Al Governo.* — « Per conoscere se creda più oltre tollerabile che le maestre giardiniere del comune di Roma — in attesa che il ministro del tesoro si decida ad approvare il nuovo organico del personale capitolino, deliberato fin dal febbraio 1950 e già approvato dal Ministero dell'interno — continuino a percepire lo stipendio mensile di miserabilissime lire 29.100, compreso il caro-viveri ». (5479).

RISPOSTA. — « Le maestre giardiniere del comune di Roma percepiscono attualmente una retribuzione mensile (stipendio, indennità carovita, indennità caropane, assegno perequativo, premio di presenza) variabile, a seconda l'anzianità di servizio, fra lire 29.972 e lire 34.298.

A tali competenze va aggiunta la tredicesima mensilità.

« Inoltre, alle insegnanti che prestano servizio nelle scuole periferiche e nelle scuole rurali viene corrisposta una indennità giornaliera di disagiata sede pari rispettivamente a lire 50 e a lire 100.

« Le retribuzioni sopra riportate corrispondono al trattamento economico spettante al personale comunale di gruppo C, il quale inizia la carriera partendo da una retribuzione rispondente a quella del gruppo C statale, grado XII, al primo scatto.

« D'altra parte, anche il personale insegnante elementare statale, pur essendo inqua-

drato nel gruppo B, inizia la carriera con il grado XII.

« Nella riforma organica deliberata dal comune di Roma con provvedimento n. 254 del 22 febbraio 1950, sul quale questo Ministero adotterà definitive determinazioni non appena in possesso del parere richiesto al dicastero del Tesoro, è previsto l'inquadramento delle maestre giardiniere nel gruppo B, ciò che consentirà alle medesime non solo il passaggio ad un gruppo superiore, ma anche un determinato sviluppo di carriera, con un conseguente miglioramento economico.

« È evidente, però, che finché la accennata riforma di organico non riporterà l'approvazione, le maestre giardiniere non possono percepire che il trattamento economico per esse previsto dai vigenti regolamenti.

« Questo Ministero, comunque, rendendosi conto delle aspettative delle maestre giardiniere nonché di tutto il personale comunale interessato, rivolgerà nuove premure al Ministero del tesoro perché voglia affrettare l'esame della riforma di organico di cui trattasi.

« Va fatto presente, infine, che l'Amministrazione capitolina, per aderire ad insistenti richieste delle interessate, ha attualmente in corso di esame un provvedimento tendente ad estendere alle maestre giardiniere l'indennità di studio prevista per il personale direttivo e insegnante delle scuole statali ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali siano le ragioni che ostacolano la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Adda in congiunzione delle sponde di Lecco e Malgrate.

« Tale richiesta viene avanzata in considerazione che l'attuale ponte è pericolante e parzialmente sbarrato al traffico; inoltre i pesanti autoveicoli che transitano sulla nazionale dello Spluga e dello Stelvio vengono dirottati con grave e serio ostacolo alla circolazione » (5502).

RISPOSTA. — « Le opere relative alla costruzione del nuovo ponte sull'Adda fra Lecco e Malgrate sono state richieste in concessione ai sensi della legge 12 luglio 1948, n. 460, dal comune di Lecco, che ha presentato al riguardo il 4 giugno 1951 il relativo progetto esecutivo.

« Il progetto è stato inoltrato l'11 giugno 1951, con apposita relazione, alla direzione ge-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

nerale dell'A.N.A.S., presso la quale è ora in corso d'istruttoria.

« Nei riguardi del vecchio ponte sull'Adda denominato « Azzone Visconti » ed attualmente sempre in esercizio, si assicura che la parte pericolante riguarda solo le strutture metalliche di sostegno dei marciapiedi esterni al manufatto in muratura. Infatti, essendosi constatato che tali strutture metalliche erano assai deteriorate dal tempo, si è dovuto, come provvedimento immediato, impedire il transito sui marciapiedi.

« Il dirottamento sul ponte di Olginate di una parte dei veicoli pesanti (e precisamente di quelli diretti da Lecce a Milano e viceversa) è stato disposto direttamente e senza parere dell'A.N.A.S. con ordinanza del prefetto di Como in seguito a richiesta del comune di Lecco, nell'intento di ridurre l'intensità del traffico sul ponte Azzone Visconti, ai soli effetti della sicurezza del transito pedonale e non già per difetto di stabilità della parte carreggiabile del manufatto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LEONE-MARCHESANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per riparare alla grave e palese ingiustizia che subiscono gli ex maestri del comune di Palermo, con pensione ripartita, dato che essi, dopo la riliquidazione effettuata dal Ministero della pubblica istruzione, incassano il 50 per cento dell'assegno che godevano. Poiché non può sorgere dubbio sul fatto che le pensioni ripartite devono essere riliquidate al pari delle altre e in considerazione che gli interessati hanno atteso da oltre due anni il riconoscimento di un loro diritto, si chiedono urgenti e precise disposizioni a riguardo per rasserenare una benemerita classe di pensionati, i quali soffrono più degli altri, perché in condizioni di non potere vivere, non avendo avuto altro torto che chiedere il collocamento a riposo dopo pochi mesi dal 1° gennaio 1934, data di passaggio delle scuole elementari allo Stato ». (4965).

RISPOSTA. — « Premesso che la questione delle pensioni ripartite con i comuni sarà esplicitamente regolata dalle norme di attuazione previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, che, come è noto, sono ancora all'esame del Parlamento, si fa presente che l'inconveniente lamentato può essersi verificato solo per pensioni ripartite di importo poco elevato e nelle quali la quota a carico

dello Stato è minima rispetto a quella a carico del comune. Infatti, soltanto nei casi in cui l'aumento della quota di pensione statale — alla quale va limitata la perequazione giusta l'articolo 12, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 221 — sia stato inferiore all'importo dell'acconto fisso di lire 2000 mensili e di quello percentuale che, ai sensi della legge 22 dicembre 1948, n. 1446, sono stati corrisposti ai titolari di tali pensioni prima della perequazione, può essersi verificata una decurtazione, sul trattamento di quiescenza precedentemente goduto, fra pensione e acconti, decurtazione che solo in qualche caso limite può avere raggiunto l'entità accennata.

« D'altra parte, occorre tener presente che i miglioramenti previsti dalla legge 21 novembre 1949, n. 914, per i pensionati degli istituti di previdenza — miglioramenti che sono estensibili sulle pensioni e sulle quote di pensioni a carico dei comuni, ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge — a quanto risulta non sono stati ancora estesi dal comune di Palermo alle pensioni miste di che trattasi, s'intende relativamente alla quota di pensione a carico del comune medesimo.

« Allorquando il comune di Palermo avrà esteso alle suddette pensioni miste, per quanto concerne la quota di pensione a suo carico, i predetti miglioramenti economici, i titolari delle pensioni in parola non solo non subiranno più la lamentata decurtazione, ma verranno a fruire di un sensibile miglioramento sul trattamento complessivo di quiescenza precedentemente goduto ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, TORRETTA E SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso che anche per l'anno scolastico 1951-52 debba essere riservata la stessa aliquota di posti, di incarico e supplenze nelle scuole elementari e in quelle secondarie, a favore dei perseguitati politici e razziali ». (5296).

RISPOSTA. — « È opportuno, anzitutto, premettere che tutti gli insegnanti medi ed elementari, perseguitati politici e razziali, hanno potuto, a suo tempo, partecipare ai concorsi a cattedre, ad essi esclusivamente riservati, con graduatoria ad esaurimento.

« I maestri elementari che parteciparono a quei concorsi, conseguendovi l'idoneità, sono stati tutti immessi nei ruoli; gli altri, cioè coloro che non parteciparono ai con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

corsi riservati o non vi conseguirono la idoneità (rappresentata da un punteggio minimo), hanno goduto e godono, ai fini degli incarichi e supplenze, di particolari agevolazioni.

« Questo Ministero ha, infatti, riconfermato anche per l'anno scolastico 1951-52 i benefici di punteggio a favore dei perseguitati, da applicarsi a tutti coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, non poterono, durante il cessato regime, per motivi politici o di razza, prestare servizio da provvisorio o supplente. Ad essi sono valutati, come servizio scolastico, con la qualifica massima, gli anni in cui sono rimasti assenti, per tali motivi dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1945-46.

« Conseguentemente, pur non essendo applicabile una riserva di posti, i perseguitati possono assommare un beneficio, calcolato nella misura di punti 3 ogni anno, tale da elevare notevolmente il punteggio, spostando i medesimi nelle prime posizioni di graduatoria.

« Per quanto concerne gli insegnanti delle scuole secondarie, perseguitati politici o razziali, effettivamente fu loro riservata una certa percentuale di posti negli incarichi e nelle supplenze, fino a tutto l'anno scolastico 1948-49; il beneficio però fu poi revocato, in quanto furono banditi anche per essi concorsi speciali con graduatoria ad esaurimento.

« Con ordinanza ministeriale del 21 marzo 1951 sul conferimento degli incarichi e supplenze è stato, tuttavia, disposto che i perseguitati, tuttora in attesa della nomina in ruolo, siano compresi in una distinta graduatoria da premettere alla corrispondente graduatoria normale, in base al punteggio conseguito nel concorso al quale hanno partecipato, ai fini della precedenza loro spettante nella nomina, a norma di legge.

« Infine, a favore dei perseguitati, che non poterono partecipare ai concorsi riservati o non vi conseguirono il punteggio minimo richiesto, con la stessa ordinanza è stato disposto, analogamente a quanto s'è detto circa i maestri elementari, che siano valutati, ai fini degli incarichi e supplenze, gli anni in cui non poterono prestare servizio.

« Da quanto sopra esposto ci si può ben rendere conto degli sforzi fatti dal Ministero per la sistemazione di codesta benemerita categoria d'insegnanti.

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI. — *Al Ministro dell'interno.*
« Per conoscere per quali motivi non sia consentito il rilascio di permesso di porto d'armi per uso di caccia a favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Non si comprende perché a costoro non debba essere consentito, nei periodi di licenza, l'esercizio dello sport della caccia, e perché li si debba indurre nella tentazione di andare a caccia senza permesso ». (5446).

RISPOSTA. — « Per il combinato disposto degli articoli 68 e 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) agli agenti di polizia giudiziaria, cui è affidata la vigilanza sulla applicazione della legge in esame, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione. Il divieto, per ammissione esplicita della legge stessa, non riguarda gli ufficiali di polizia giudiziaria e si applica parzialmente, per le località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni, a particolari categorie di agenti di polizia giudiziaria, a quelli cioè aventi poteri limitati a località, tempo e compiti determinati.

« Tali eccezioni non valgono per i militi graduati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, giusta la norma di istituto, devono considerarsi sempre e dovunque in servizio anche nelle ore di libertà e fuori della loro abituale residenza.

« Tuttavia, questo Ministero si è interessato di portare la questione a conoscenza dell'apposita commissione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, perché se ne tenga eventualmente conto in sede di riforma della legislazione sulla disciplina della caccia, cui la commissione stessa attende ».

Il Ministro
SCELBA.

LUCIFREDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per cui non si sia ancora data attuazione alla convenzione italo-francese per le zone di frontiera stipulata fin dal gennaio 1951, e per sapere in particolare se non ritengano improrogabile l'istituzione delle carte di frontiera, da rilasciarsi col minimo possibile di formalità alle popolazioni dei comuni delle zone di confine, che vengono gravemente pregiudicate nelle loro vitali necessità di vita dall'attuale sistema di vincoli, che da troppo tempo ingiustificatamente si protrae ». (5447).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

RISPOSTA. — « La convenzione fra l'Italia e la Francia concernente la circolazione di frontiera firmata a Roma il 29 gennaio 1951, è attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri e la relativa approvazione verrà data con decreto presidenziale.

« Col perfezionamento di tale convenzione, che è perciò ormai imminente, alle popolazioni dei comuni della zona di confine dei due Paesi verranno rilasciate tessere personali per la circolazione al di là della frontiera ed il trasferimento dei mezzi necessari per l'esplicazione delle attività lavorative.

« Comunque il traffico di frontiera, in base ad intese locali italo-francesi, è già regolato con le modalità e la procedura previste dalla convenzione sopracitata, per quanto riguarda il rilascio della tessera di frontiera alle popolazioni dei comuni situati entro la fascia di confine ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

MERLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se egli ritiene conforme alle norme più elementari di correttezza e di imparzialità l'operato del prefetto di Grosseto il quale, nel tentativo di favorire il blocco governativo nelle elezioni amministrative, ha manovrato in modo da far coincidere la pubblicazione di un comunicato, nel quale si addebitano pretese colpe al sindaco ed alla Giunta comunale di Grosseto e si ingenerano ad arte dubbi sulla correttezza personale degli amministratori stessi, con la imminente consultazione popolare ». (5402).

RISPOSTA. — « Il Consiglio di prefettura di Grosseto con decisione del 1° giugno 1951 ha addebitato precise e chiare responsabilità amministrative al sindaco e ad altri ex amministratori di quel comune capoluogo.

« Nessun dovere aveva il prefetto di procrastinare a dopo le elezioni la comunicazione di tali eddebiti al fine di favorire una parte politica ».

Il Ministro
SCELBA.

MINELLA ANGIOLA E GIOLITTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga suo dovere intervenire per richiamare al rispetto della Costituzione la Società Montecatini, la quale, in dispregio delle più elementari libertà del cittadino, ha disposto il trasferimento del dottor Antonio Gay, capo reparto riduzioni nella stabilimento A.C.N.A. di Cengio, come rappresaglia per i buoni rap-

porti che il medesimo intrattiene con esponenti del consiglio di gestione e della C.G.I.L. e per la sua candidatura nella lista « Unione lavoratori indipendenti », per la quale egli è stato eletto recentemente consigliere comunale di Cengio ». (5434).

RISPOSTA. — « Non risulta che il trasferimento del dottor Gay sia dovuto a motivi estranei ai suoi rapporti di lavoro e di servizio.

« Infatti, altri impiegati dello stabilimento chimico « A.C.N.A. » Cengio hanno liberamente esercitato i loro diritti politici e di cittadini nel campo dell'amministrazione comunale e sono tuttora in servizio nello stabilimento stesso.

« Comunque questo Ministero non ha poteri per intervenire in materie del genere ».

Il Ministro
SCELBA.

PALENZONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui, analogamente a quanto avviene altrove, i fabbricati costruiti dall'I.N.A.-Casa in Genova-Cornigliano ed ultimati da circa quattro mesi, non sono stati ancora assegnati ai lavoratori nonostante la pressante esigenza di migliaia di famiglie senza casa ». (5424).

RISPOSTA. — « Il bando per la prenotazione degli alloggi dell'I.N.A.-Casa in Genova-Cornigliano (stazione appaltante: l'Amministrazione comunale) è stato emesso il 25 agosto 1950, ed, alla scadenza del termine prescritto (14 ottobre di detto anno), la segreteria della competente commissione aveva ultimato tutto il lavoro preparatorio di classificazione. Successivamente, è stata curata la raccolta delle indispensabili informazioni a mezzo degli organi di polizia, ciò che ha richiesto un ragionevole lasso di tempo, sol che si pensi che le domande presentate (per n. 110 alloggi complessivamente) ammontavano, fra dipendenti pubblici e privati, a 2757.

« Il minuzioso e complesso lavoro di accertamento compiuto dalla commissione per gli alloggi di Cornigliano va, inoltre, inquadrato nell'ancora più ampio operato di essa poiché, nello spazio di tempo in questione, sono state esaminate n. 22815 domande di assegnazione per n. 563 alloggi (corrispondenti a 22 bandi di concorso), mentre, d'altro canto, corre l'obbligo di rilevare che gli alloggi di Cornigliano sono stati finiti con la fine di aprile 1951, e non all'epoca indicata.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

« Comunque, si precisa che la graduatoria relativa alle domande presentate dai pubblici dipendenti è stata definita provvisoriamente dalla Commissione nella riunione del 22 giugno 1951 ed è stata già trasmessa alla prefettura per la pubblicazione sul foglio *Annunzi legali*.

« La graduatoria per i dipendenti da aziende private è stata, invece, definita nella riunione della commissione provinciale tenutasi il 28 corrente mese e ne è in corso la pubblicazione sul foglio citato. Le predette graduatorie, come è noto, saranno definitive dopo l'esame dei ricorsi, e comunque entro i 45 giorni successivi alla loro pubblicazione sul foglio degli *Annunzi legali*.

« Si confida, pertanto, che ultimati gli adempimenti necessari, gli aventi titolo potranno essere sollecitamente immessi nel possesso degli alloggi loro assegnati ».

Il Ministro
MARAZZA.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dei trasporti*. — « Per conoscere se, data la qualifica di personale aggregato spettante al cappellano del carcere (articolo 3, del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1758), ed il loro numero limitato (195) non ritenga di concedere loro la riduzione ferroviaria, già concessa a taluni cappellani presso le carceri delle Isole ed ai religiosi mendicanti o addetti ad opere di carità ». (5454).

RISPOSTA. — « La concessione speciale C inserita nel testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto interministeriale n. 2795, del 4 febbraio 1949, è applicabile ai dipendenti dello Stato quando essi siano in possesso dei seguenti requisiti:

rivestano la qualità di impiegati, agenti od operai statali ordinari (in prova o stabili) o straordinari (avventizi, incaricati, supplenti e simili);

prestino servizio esclusivamente per lo Stato;

siano retribuiti con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio dello Stato.

« Ora, gli appartenenti al personale aggregato all'Amministrazione delle carceri e dei riformatori « non assumono la qualità di impiegati governativi », come esplicitamente è detto all'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 (Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei regi riformatori), e per-

tanto, non essendo i cappellani delle carceri in possesso dei requisiti di cui sopra, non è applicabile ai cappellani stessi il beneficio della sopra ricordata concessione speciale C. Non risulta, d'altra parte, che i cappellani delle carceri delle Isole fruiscano attualmente di detto beneficio.

« Circa il riferimento che viene fatto ai « religiosi mendicanti o addetti ad opere di carità », si fa presente che essi rientrano, quando del caso, nell'ambito della concessione speciale quarta, che accorda la tariffa n. 3 (riduzione 30 per cento circa) ai membri ed agli assistiti delle associazioni ed istituti di carità, costituiti non a scopo di lucro, ma per spirito filantropico, al fine di curare ed assistere in ospizi religiosi propri od in ospizi pubblici, gli infermi o travati poveri e gli infelici minorati, e di educare ed istruire i poveri.

« Nel caso che i cappellani di cui sopra siano membri delle suddette associazioni ed istituti di carità, essi sono ammessi a fruire, in tale qualità, della cennata prevista riduzione tariffaria ».

Il Ministro
CAMPILLI.

PINO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale*. — « Per sapere se siano a conoscenza:

1°) della nota n. 40253, posizione 46650, del 16 novembre 1950 dell'E.N.P.A.S., secondo la quale l'indennità di buonuscita ai pensionati del catasto e dei servizi tecnici erariali va computata in base al servizio effettivamente prestato;

2°) del fatto che detto ente, in concreto, definisce servizio effettivamente prestato soltanto quello del ruolo ordinario, e non quello del ruolo aggiunto né, tanto meno, quello prestato in qualità di provvisorio o di avventizio, per quanto entrambi cumulabili agli effetti della pensione;

3°) del fatto che ciò è contrario ad ogni principio di giustizia e ad ogni logica giuridica, poiché la buonuscita va commisurata alla totalità degli anni di servizio prestati nei vari gradi. Mentre, così facendo, si viene in pratica a defraudare addirittura i beneficiari di una loro legale spettanza.

« Nel caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri intendano intervenire per la giusta interpretazione della norma, ed a tutela del giusto diritto di questa categoria di funzionari ». (4626).

RISPOSTA. — « Premesso che la nota n. 40256, posizione 46650, in data 16 novembre

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

1950, dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, non è pervenuta al Ministero delle finanze, si precisa che in base agli articoli 2, lettera a) e 48 del testo unico sull'opera di previdenza, approvato con il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, sono utili, per la liquidazione dell'indennità di buonuscita solamente gli anni di servizio prestato dagli impiegati civili nei ruoli ordinari dello Stato, per i quali siano stati versati i prescritti contributi. I servizi resi in altri ruoli, per i quali non sia espressamente stabilita la iscrizione alla predetta opera di previdenza, ora incorporata nell'E.N.P.A.S., e quelli prestati in qualità di provvisorio o di avventizio (servizio non di ruolo) anche se utili a pensione o riscattabili, non sono, quindi, computabili agli effetti della liquidazione della suddetta indennità di buonuscita.

« Tale principio al quale è informata la vigente legislazione sull'opera di previdenza trova il suo fondamento nel fatto che detta opera è un'istituzione con carattere ed ordinamento assicurativo e quindi non possono computarsi ai fini della liquidazione dell'indennità in parola i servizi che non sono coperti da contribuzione.

« Pertanto l'esclusione dei servizi di che trattasi nella liquidazione della suddetta indennità di buonuscita non soltanto non è contraria alle precitate disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza, ma trova il suo fondamento nelle disposizioni stesse, le quali sono state sempre esattamente interpretate ed applicate da parte dell'E.N.P.A.S.

« Per i motivi suesposti sembra altresì da escludere la possibilità di modificare le norme vigenti nel senso di ammettere la valutazione dei servizi in parola per la liquidazione dell'indennità di buonuscita ».

Il Ministro
VANONI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali è stato chiuso il cantiere di lavoro istituito a Gavoi (Nuoro) dopo appena un mese di funzionamento, mentre era previsto per tre mesi, e se non intenda fare i necessari accertamenti sulla responsabilità della direzione del cantiere ». (5459).

RISPOSTA. — « In merito si ritiene opportuno precisare che nessun cantiere risulta essere istituito ad opera di questo Ministero nel comune di Gavoi (Nuoro) né, peraltro, risulta

che sia stato aperto per iniziativa dell'Amministrazione regionale della Sardegna ».

Il Ministro
MARAZZA.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per procedere con sollecitudine alla liquidazione delle competenze che spettano agli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. licenziati per lo scioglimento del predetto ufficio ». (5460).

RISPOSTA. — « Al riguardo questo Ministero fa presente che sulla particolare questione di cui trattasi ebbe a richiamare — tramite il Ministero dell'agricoltura e foreste — la viva attenzione del commissario liquidatore dell'U.N.S.E.A. al quale spetta, a norma delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'ufficio predetto, il compito di provvedere alla sistemazione di tutte le questioni conseguenti alla soppressione stessa.

« Si ha ora notizia che le operazioni di liquidazione vanno svolgendosi gradualmente in relazione alle disponibilità finanziarie (5 miliardi) già concesse al soppresso ente con la precitata legge n. 64 ed a quelle ulteriormente autorizzate a carico del bilancio dello Stato con provvedimenti in corso e per complessive lire 5 miliardi.

« Giova, peraltro, soggiungere che nulla è stato trascurato dal Tesoro acché i provvedimenti finanziari anzicennati proposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste possano sollecitamente essere discussi dal Parlamento onde consentire, dopo la loro approvazione, l'integrale soddisfacimento delle richieste degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A.

« Ad ogni modo si precisa che, secondo quanto risulta, gli impiegati licenziati hanno già percepito congrui acconti sulle competenze arretrate, in attesa che sia possibile provvedere con gli stanziamenti integrativi di bilancio di cui sopra è parola al pagamento completo di quanto loro dovuto ».

Il Ministro
PELLA.

PUGLIESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intenda ammettere la costruzione in Santa Caterina Jonio (Catanzaro), dell'acquedotto, della fognatura e dell'edificio scolastico, ai benefici

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, tenuto conto della estrema urgenza delle opere in questione ». (5494).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione dell'acquedotto, della fognatura e dell'edificio scolastico del comune di Santa Caterina Jonio (Catanzaro) per l'esecuzione dei quali è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non sono stati compresi nel programma esecutivo predisposto per il corrente esercizio finanziario delle opere ammesse ai benefici della legge stessa, dato che i fondi di bilancio, assai limitati in rapporto alle numerosissime richieste pervenute, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili.

« Comunque le richieste di contributo per le tre opere anzidette, saranno tenute presenti in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici della legge su citata, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in concorso con le numerose altre domande dirette a conseguire gli stessi benefici ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere in che modo si possa conciliare l'alienazione dell'azienda agricola di Maccarese a una grande ditta privata con le direttive perseguite dal Governo in materia di riforma agraria ». (4139).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne l'argomento di cui alla interrogazione si fa presente che di fatto, alcun tempo fa furono intavolate trattative per la cessione di un piccolo appezzamento in zona « Campo salino », ma tali trattative sono cadute per rinuncia dell'acquirente. Al presente, nessuna trattativa è in corso per la cessione dell'azienda, o di parte di essa ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
SEGNI.

REALI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere perché all'ospedale civile di Savignano sul Rubicone (Forlì) vengano saldate le rette ospedaliere per quell'esercizio 1949 a lire 86.402; 1950 a lire 148.950; e per il primo bimestre 1951 a lire 589.050; per un totale dunque di lire 2.156.402 ». (5515).

RISPOSTA. — « È in corso la liquidazione di contabilità presentate, per la richiesta di anticipazione, dall'ospedale di Savignano sul Rubicone, per l'importo di lire 2.072.250.

« Il relativo mandato verrà emesso non appena la situazione dei fondi lo consentirà.

« Nell'attesa il prefetto di Forlì è stato autorizzato ad anticipare al nosocomio la somma di lire 1.500.000 ».

Il Ministro
SCELBA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga giusto richiamare in servizio per un'adatta destinazione di 25 lavoratori già assunti quali operai giornalieri per la cernita dei materiali A.R.A.R. a Pontecagnano (Salerno), dove prestarono la loro opera dal novembre 1946 all'ottobre 1948, poscia trasferiti di ufficio al Deposito permanente materiale alleato di Gricignano, e licenziati il 31 marzo 1949. Detto richiamo in servizio, mentre ridarebbe il pane a 25 famiglie, riparerrebbe alla disparità fra il trattamento fatto ai cennati lavoratori e quello usato al personale dei chiusi depositi di Ischia, Ponte della Madonna, Isernia e Cosenza, trattenuto in servizio, ed ai così detti rastrellatori, risistemati fin dal settembre 1949 ». (5345).

RISPOSTA. — « La questione fu già presentata nella seduta della Camera dei deputati del 29 ottobre 1949. Gli operai di che trattasi furono assunti, insieme ad altri operai, per la sistemazione e lo smistamento del materiale acquistato al campo A.R.A.R. di Pontecagnano. Si precisa anzi che gli operai in parola furono assunti, esplicitamente per detto lavoro con la qualifica di « giornalieri », che la loro assunzione ebbe carattere del tutto transitorio e che all'atto dell'ingaggio venne fatto esplicitamente presente agli interessati che al termine dei lavori per i quali erano stati assunti sarebbero stati licenziati.

« Il contratto trimestrale di lavoro sottoscritto dal personale in questione prevedeva, anzi, l'impegno per gli interessati a prestare servizio « senza alcuna stabilità di occupazione con la facoltà da parte dell'Amministrazione di licenziamento in qualsiasi momento ».

« Il suddetto contratto di lavoro fu in effetti prorogato più di una volta, mentre man mano che si riducevano le necessità per le quali erano stati assunti tutti gli operai suddetti, essi venivano gradualmente licenziati. In tal modo, al momento in cui si provvede alla soppressione del deposito di Ponteca-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

gnano prestavano ancora servizio gli operai di cui si interessa l'onorevole interrogante, per i quali, pertanto, si sarebbe dovuto procedere al licenziamento.

« Senonché dovendosi provvedere alle operazioni di smistamento e classifica del materiale accantonato a Gricignano venne prospettata ai predetti 25 operai la possibilità di continuare a lavorare, « sempre in via del tutto transitoria », presso il deposito costituitosi in quella località.

« Il trasferimento dei venticinque elementi sopra menzionati da Pontecagnano a Gricignano avvenne quindi su esplicita richiesta degli interessati (e non d'ufficio) ed è evidente che tale trasferimento non modificò — né poteva modificare — la natura del contratto di lavoro che rimase quello previsto per gli operai giornalieri.

« Terminato il lavoro anche presso il deposito di Gricignano i venticinque operai in questione vennero licenziati.

« Data la situazione sopra esposta, una riassunzione del predetto personale — il quale d'altra parte ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato, che finora non ha deciso in merito — non potrebbe trovar giustificazione alcuna in quanto i lavori per i quali ne venne a suo tempo disposta l'assunzione sono stati ormai definitivamente portati a termine da quasi due anni.

« Né, d'altronde, ci si può richiamare al diverso trattamento usato per gli operai in servizio ai depositi di Ischia, Ponte della Madonna, Isernia e Cosenza. Questi ultimi, infatti, furono assunti con la qualifica di « temporanei » (cioè non « stabili ») e non con la qualifica di « giornalieri », i quali ultimi, come esplicitamente detta l'articolo 1, lettera c), del vigente testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, sono assunti « di volta in volta per lavori determinati, di breve durata ».

Il Ministro
PACCIARDI.

RESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali la disposizione dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 (obbligo per le segreterie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato di dare comunicazione della pubblicazione delle decisioni ai difensori delle parti in giudizio), non sia stata sino ad oggi osservata e se non ritenga opportuno impartire precise disposizioni allo scopo di ottenere l'osservanza. » (5230).

RISPOSTA. — « La comunicazione della pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Stato preveduta dall'articolo 9 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, non produce effetti processuali, avendo il limitato scopo di portare a conoscenza dei patroni delle parti l'avvenuta pubblicazione delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Tale finalità è conseguita attualmente con le comunicazioni verbali da parte dei segretari delle Sezioni giurisdizionali ai patroni delle parti, che sono anche informati dell'avvenuta pubblicazione delle decisioni dall'affissione di appositi elenchi.

« L'invio del biglietto scritto comporterebbe un ulteriore onere di lavoro per le segreterie del predetto consesso, che sono già insufficienti a far fronte all'imponente complesso di servizi loro affidato. Non appena la diminuzione dell'attuale arretrato consentirà di adempiere al precetto legislativo, ciò sarà fatto ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi per i lavori urgenti di sistemazione del Sarno, a seguito della visita del Sottosegretario di Stato onorevole Colombo ». (5041).

RISPOSTA. — « A seguito del sopralluogo effettuato recentemente dal Sottosegretario di Stato onorevole Colombo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ritenuto la necessità di compiere uno studio generale sulla situazione delle bonifiche dell'Agro Sarnese e Nocerino, allo scopo di accertare le cause dell'attuale deficienza idraulica di tali bonifiche e di preordinare un programma organico delle opere occorrenti.

« Tale compito è stato già devoluto ad una apposita Commissione in guisa che il problema possa essere compiutamente esaminato nei suoi molteplici aspetti idraulici, irrigui ed anche organizzativi, nei riguardi degli Enti ai quali possa essere affidata l'esecuzione e la manutenzione delle opere.

« Nell'espletamento del compito, la Commissione si avvarrà in particolare della collaborazione dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale, rassegnando il suo studio direttamente al Ministero.

« In tale attesa il Ministero dell'agricoltura e foreste ha inteso di limitare per il momento le assegnazioni di fondi al fabbisogno strettamente indispensabile per i lavori di carattere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

urgente, di riparazione delle rette o di difesa delle zone maggiormente soggette al pericolo di inondazioni ».

Il Ministro
SEGLI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda disporre la ricostituzione del Commissariato di pubblica sicurezza ad Acerra (Napoli), soprattutto in considerazione dell'aumento della delinquenza nella zona ». (5504).

RISPOSTA. — « L'ufficio di pubblica sicurezza di Acerra, ripristinato nel maggio 1946, venne chiuso nell'agosto 1950, in quanto la situazione locale non destava più preoccupazioni e le condizioni generali della pubblica sicurezza si mantenevano soddisfacenti, mentre le esigenze della polizia giudiziaria, considerevolmente diminuite, potevano essere adeguatamente soddisfatte dall'Arma dei carabinieri ».

« Per tali motivi, ed al fine di poter utilizzare lo scarso personale di pubblica sicurezza in altre sedi di maggiore importanza, venne autorizzata la soppressione dell'ufficio ».

« Occorre anche considerare che altri comuni della stessa provincia di Napoli con popolazione pressoché uguale od anche superiore rispetto a quella di Acerra — nei quali, tuttavia, le condizioni della pubblica sicurezza presentano maggiore rilievo — sono sprovvisti di uffici di pubblica sicurezza ».

« Tuttavia, qualora le condizioni locali della pubblica sicurezza dovessero in seguito dare nuovamente motivo a preoccupazione, non si mancherà di riesaminare la questione ».

Il Ministro
SCELBA.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — « Per conoscere — in relazione alla risposta avuta il 12 dicembre 1950 a una precedente interrogazione circa l'attività svolta dalla cooperativa « La Esperancia » in territorio abruzzese e marchigiano ai danni di disoccupati aspiranti ad emigrare nel Venezuela — perché, nonostante la assicurazione, data in quella sede, che l'attività della detta cooperativa, riconosciuta delittuosa, era stata impedita e che i responsabili erano stati denunciati all'autorità giudiziaria, a tutt'oggi i disoccupati truffati non hanno avuto alcun rimborso e non risulta che i dirigenti della cooperativa siano stati in alcun modo colpiti ». (5411).

RISPOSTA. — « I dirigenti della cooperativa, a suo tempo denunciati in stato di arresto, sono stati successivamente rilasciati in libertà provvisoria dall'autorità giudiziaria di Teramo ».

« Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti dai soci, questi dovranno adire la predetta autorità giudiziaria, investita della questione ».

« Risulta inoltre che, parallelamente all'istruttoria penale, il tribunale di Teramo procede anche in via civile per la liquidazione della « Esperancia » ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

TRIMARCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno emanare istruzioni alla direzione generale del catasto, e dei SS.TT.EE. affinché diano facoltà all'Enpas di liquidare definitivamente il residuale dell'indennità di buona uscita e del residuale fondo di previdenza ai pensionati 1949-50, computando a tali effetti tutti gli anni di servizio effettivamente prestato dal giorno dell'assunzione e comunque denominato (provvisorio, straordinario, di ruolo aggiunto, ecc.), eccelerando i tempi per la liquidazione degli emolumenti votati dalle due Camere ». (5111).

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno precisare innanzitutto che in base agli articoli 2, lettera a) e 48 del testo unico sull'opera di previdenza, approvato con il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, sono utili, per la liquidazione dell'indennità di buonuscita solamente gli anni di servizio prestato dagli impiegati civili nei ruoli ordinari dello Stato, per i quali siano stati versati i prescritti contributi. I servizi resi in altri ruoli, per i quali non sia espressamente stabilita la iscrizione alla predetta opera di previdenza, ora incorporata nell'Enpas, e quelli prestati in qualità di provvisorio o di avventizio (servizio non di ruolo) anche se utili a pensione o riscattabili, non sono, quindi, computabili agli effetti della liquidazione della suddetta indennità di buonuscita ».

« Tale principio al quale è informata la vigente legislazione sull'opera di previdenza trova il suo fondamento nel fatto che detta opera è un'istituzione con carattere ed ordinamento assicurativo e quindi non possono computarsi ai fini della liquidazione dell'indennità in parola i servizi che non sono coperti da contribuzione ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

« Pertanto l'esclusione dei servizi di buonuscita non soltanto non è contraria alle precitate disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza, ma trova il suo fondamento nelle disposizioni stesse, le quali sono state sempre esattamente interpretate ed applicate da parte dell'Enpas.

« Per i motivi suesposti sembra altresì da escludere la possibilità di modificare le norme vigenti nel senso di ammettere la valutazione dei servizi in parola per la liquidazione dell'indennità di buonuscita ».

Il Ministro
VANONI.

TRIMARCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non intenda al più presto istituire presso la pretura di Barcellona Pozzo di Goito (Messina) un nuovo

posto in organico, in aggiunta ai due già esistenti, di volontario di cancelleria.

« Detto aumento di organico viene reso necessario dalla importanza della pretura di Barcellona Pozzo di Goito, presso la quale, per mancanza di personale, la amministrazione della giustizia va a rilento ». (5486).

RISPOSTA. — « Assicuro che è stata presa nota della proposta di assegnazione di un terzo cancelliere in pianta alla pretura di Barcellona Pozzo di Goito per tenerla presente in sede di riordinamento degli attuali organici degli uffici giudiziari ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.